

## STATUTO

### **TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

Art.1) - E' costituita una Fondazione denominata:  
**FONDAZIONE PIANOTERRA - ONLUS.**

La Fondazione ha sede in Roma, Via Segneri n.1 ed ha durata illimitata

Art.2) - E' scopo della Fondazione l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale infra indicate, con espresso divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, di promozione e tutela dei diritti umani e della dignità della persona, di contrasto verso tutte le forme di disagio sociale ed emarginazione.

La Fondazione riconosce come strumento universale per l'emancipazione individuale e sociale la libertà di espressione, in tutte le sue forme (orale, scritta, stampata, artistica o attraverso ogni altro mezzo riconosciuto idoneo dalla Fondazione).

La Fondazione si ispira a principi di solidarietà, antidiscriminazione e anti violenza; valuta positivamente i criteri di gratuità, di open-access nella comunicazione e di scambio e promozione delle buone prassi di intervento negli ambiti di interesse della Fondazione.

Tali scopi si concretizzano esclusivamente attraverso attività di solidarietà e sostegno in favore di persone in stato di svantaggio economico/sociale o di associazioni che abbiano attività analoghe o similari sia in ambito nazionale che internazionale.

Nei confronti dei soggetti indicati, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:

- Predisporre programmi di elargizione di fondi e di materiali in sostegno alle persone in condizione di disagio sociale;
- Predisporre elargizioni destinate alle attività sia promosse e gestite direttamente, sia gestite indirettamente da altri enti, istituzioni, associazioni (anche sportive) o altre fondazioni con scopi sociali analoghi o similari e qualificate come Onlus o Ong;
- Predisporre elargizioni di fondi che sostengano l'espressione artistica e culturale (mostre, pièce teatrali, concerti, workshops, audio e video narrazioni, pubblicazioni), le manifestazioni sportive, l'innovazione strumentale e tecnologica, la valorizzazione delle identità culturali, delle lingue e delle modalità espressive locali sia nazionali che internazionali.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale e internazionale.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, impegnandosi ad intervenire sulle condizioni di svantaggio ed emarginazione

ed improntando la propria azione ad una solidarietà fondata sui valori di uguaglianza la Fondazione intende:

- promuovere direttamente e/o indirettamente raccolte di fondi e/o aiuti materiali destinati ad iniziative di sostegno a favore di persone svantaggiate sul piano economico, fisico e sociale; (borse di studio, fellowship, tutoraggio, attività di educazione e formazione);
- finanziare attività rivolte alla promozione dei diritti umani, alla lotta alla povertà, sia promosse e gestite direttamente sia gestite da altri enti (inclusi scuole, ospedali), istituzioni, associazioni o altre fondazioni Onlus o Ong;
- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti il proprio scopo;
- realizzare, vendere e distribuire pubblicazioni inerenti lo scopo della Fondazione su qualsiasi tipo di supporto mediatico;
- promuovere e realizzare manifestazioni di ogni genere, come mostre, spettacoli, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, eventi sportivi, nonché finanziare analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, nell'ambito dell'attività istituzionale;
- promuovere e produrre comunicazioni anche di tipo pubblicitario inerenti lo scopo della Fondazione, attraverso tutti i vari mezzi di comunicazione esistenti;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con scuole, università, istituti e centri di ricerca, purché utili agli scopi sociali, anche con associazioni e fondazioni in ambito italiano e internazionale che perseguano scopi simili;
- Organizzare attività di informazione, comunicazione, e dibattito al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i legislatori sui temi riguardanti la promozione degli scopi della Fondazione;
- Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli, e che perseguano finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi e le finalità della Fondazione.

La Fondazione intende partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; la Fondazione intende anche stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività.

## **TITOLO II - PATRIMONIO**

Art.3) - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, nonché dal denaro e dai titoli descritti nell'atto di costituzione della Fondazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con dotazioni, donazioni, legati, ed erogazioni da parte dei Fondatori o di terzi.

La Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo con il proprio patrimonio, che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire nel modo che riterrà più opportuno.

### **TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Art.4) - Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Direttivo;
- il Revisore Legale.

Art.5) - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, che durano in carica per tre esercizi fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- i Consiglieri inizialmente nominati dal Fondatore;
- i Consiglieri nominati, nella misura di 2 (due), dal Fondatore o suoi eredi; nella misura di 3 (tre) per cooptazione dai Consiglieri uscenti.

Il Fondatore è Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione, decesso o rinuncia da parte di quest'ultimo, la carica passa alla persona da questo designata, o al più prossimo dei suoi discendenti ed in caso di parità al più anziano.

Art.6) - Il Consiglio di Amministrazione, laddove cessasse la figura del Presidente ed a questo non succedesse alcun discendente come da precedente art. 5) del Fondatore, elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Art.7) - Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di nominare i membri del Comitato Direttivo;
- b) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal comitato direttivo;
- d) di nominare il Revisore Legale.

Art.8) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in sede ordinaria due volte all'anno e in sede straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto inviato otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In sede straordinaria, per le modifiche dello Statuto, degli scopi, per lo scioglimento e la trasformazione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza di due terzi dei proprio membri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.9) - Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Art.10) - I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Art.11) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio ed al Comitato.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Comitato più anziano di età.

Art.12) - Il Comitato Direttivo è composto di tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Essi durano in carica per tre esercizi, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Art.13) - Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Art.14) - Il Comitato Direttivo predispose il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali per il perseguimento degli scopi sociali.

Art.15) - Il Comitato Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi o ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi

membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto inviato otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.16) - Il Revisore Legale dev'essere scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Compete al Revisore Legale ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione; lo stesso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Legale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo senza diritto di voto, salvo giustificato motivo.

#### **TITOLO IV - ENTRATE E BILANCIO**

Art.17) - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno, e conseguentemente è fatto obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto con cadenza annuale.

La struttura del bilancio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art.18) - Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può adottare un Regolamento interno, su proposta del Fondatore approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.19) - Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione e' di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art.20) - La Fondazione si estingue qualora siano esauriti

gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità Regionale a norma dell'art. 27 del codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In caso di trasformazione della Fondazione si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 c.c. e s.s.

Art.21) - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.